



ALOMAR ONLUS

ASSOCIAZIONE LOMBARDA MALATI REUMATICI

Sede Legale e Operativa
presso Cattedra di Reumatologia Istituto Gaetano Pini
Piazza Cardinal Ferrari, 1 – 20122 Milano – Tel./Fax. 02.583.157.67
e-mail: info@alomar.it - www.alomar.it

Statuto

Codice Fiscale 97047230152

ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO REGIONE LOMBARDIA - DPGR 1347 del 30.1.1990
REGISTRO GENERALE REGIONALE - DPGR 51517 DEL 27.1.1994
REGISTRO REGIONALE DELLE PERSONE GIURIDICHE - DPGR 016697 DEL 15.11.2005
ASSOCIATA ANMAR ONLUS - ASSOCIAZIONE NAZIONALE MALATI REUMATICI



**STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE LOMBARDA MALATI REUMATICI
ALOMAR ONLUS**

Premessa storica

1. L'Associazione Lombarda Malati Reumatici, denominata anche ALOMAR, si è costituita il 15 luglio 1986.
2. Dal 27 gennaio 1994 è iscritta nel Registro Generale della Regione Lombardia e da tale data fa parte delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità sociale (ONLUS).
3. Dal 30 settembre 2005 è stato redatto lo Statuto in vigore.
4. Dal 15 novembre 2005 è iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Regione Lombardia

Articolo 1 – Costituzione

1. E' costituita la "Associazione Lombarda dei Malati Reumatici" denominata anche "ALOMAR"
2. L'Associazione non ha scopo di lucro, è democratica, apolitica e aconfessionale.
3. L'associazione adotta come riferimento la legge quadro del Volontariato 266 /91 e la legge regionale del Volontariato 1/08
4. L'Associazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.
5. L'Associazione ha sede in Milano presso l'Istituto Ortopedico Gaetano Pini, Piazza Cardinal Ferrari 1.

Articolo 2 – Scopi

1. L'Associazione, con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si propone i seguenti scopi:
 - a) svolgere azione divulgativa ed educativa nei confronti dei propri iscritti, dei pazienti reumatici in generale e dell'opinione pubblica affinché prendano coscienza dell'importanza socio-economica e delle problematiche connesse alle patologie reumatiche attraverso i mezzi e i canali più adeguati;
 - b) promuovere e realizzare, con la collaborazione di specialisti, incontri individuali o di gruppi di malati e loro familiari; istituire corsi di economia articolare o di altre discipline atte a migliorare le condizioni fisiche e la qualità della vita dei pazienti reumatici;
 - c) sensibilizzare e collaborare con le Istituzioni pubbliche sulla necessità di potenziare l'attività preventiva, curativa e riabilitativa in campo reumatologico secondo le più recenti acquisizioni in materia;
 - d) acquisire all'associazione i mezzi finanziari utili alla sua gestione e promuovere ogni iniziativa che valga a potenziare l'attività dell'associazione stessa;
 - e) promuovere l'acquisizione di fondi per attuare iniziative come l'eliminazione delle barriere architettoniche o acquistare attrezzature e apparecchi al fine di migliorare

l'assistenza ai pazienti reumatici principalmente presso istituzioni pubbliche della Regione;

- f) svolgere i compiti istituzionali in stretta collaborazione con l'ANMAR, i suoi Gruppi per patologie e con le associazioni aventi le stesse finalità; far parte di Società Scientifiche e Federazioni;
- g) collaborare ed eventualmente promuovere proposte di ricerca scientifica mediante bandi di borse di studio o premi;
- h) organizzare corsi di aggiornamento e autogestione preferibilmente per gruppi di patologie mediante periodici incontri medici e malati;
- i) sostenere i piccoli affetti da malattie reumatiche contribuendo a rendere meno traumatico il loro soggiorno in ambito ospedaliero;
- j) stipulare convenzioni al fine di agevolare i malati reumatici nell'acquisizione di beni e servizi finalizzati al miglioramento della qualità della vita.

Articolo 3 - Durata

- 1. La durata dell'Associazione è illimitata.
- 2. L'Associazione potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'Assemblea approvata col voto favorevole di almeno tre quarti di tutti i Soci.

Articolo 4 - Mezzi patrimoniali

- 1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - b) da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
 - c) da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti testamentari che sono accettati con beneficio d'inventario
- 2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 - a) quote associative da versare all'atto dell'iscrizione e ad ogni annualità successiva;
 - b) contributi a sostegno delle attività e dei progetti dell'Associazione;
 - c) utili derivanti da manifestazioni e partecipazione ad esse collegate, pubblicazione di documenti, atti congressi, vendita libri o altro;
 - d) ogni altra entrata derivante da attività commerciali o produttive marginali;
 - e) donazioni, lasciti, erogazioni liberali di privati;
 - f) utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all'art.2.
- 3. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma anche indiretta di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Articolo 5 - Esercizio finanziario

- 1. L'Esercizio finanziario si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio da presentare all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria annuale.

Articolo 6 – Soci e Aderenti

1. Sono Soci Ordinari le persone fisiche la cui domanda di ammissione verrà presentata all'ALOMAR e che verseranno all'atto dell'ammissione la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.
2. Può essere Socio Ordinario solo il paziente affetto da malattie reumatiche e i suoi parenti diretti e affini entro il terzo grado, residente o domiciliato nella Regione Lombardia.
3. Sono Soci Fondatori i Soci che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.
4. Possono invece essere Soci Sostenitori e benefattori le persone fisiche, gli Enti o le Società.
5. Sono Soci Aggregati: medici, in particolare specialisti in reumatologia, ortopedia e fisiatria, psicologi, assistenti sanitari e sociali, nonché Associazioni con scopi statutari affini a quelli dell'ALOMAR
6. Sono Soci Onorari: le personalità del mondo della cultura, dell'informazione e della finanza, la cui caratura morale stigmatizzi inequivocabilmente gli alti scopi umanitari e sociali dell'Associazione.
7. Sono Presidenti e Consiglieri Onorari: i Presidenti e i Consiglieri che al termine del loro mandato vengono espressamente nominati dall'Assemblea a tale qualifica su proposta del Consiglio Direttivo. Questi in tale veste partecipano ai lavori del Consiglio Direttivo con parere consultivo.
8. Ogni Socio s'impegna a rispettare l'etica dell'Associazione evitando incompatibilità.
9. Sul libro Soci, tenuto a cura del Segretario, saranno cronologicamente annotati nominativi ed indirizzi di tutti i Soci: fondatori, ordinari, sostenitori, aggregati ed onorari.
10. La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni o indegnità e per morosità.
11. La morosità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo, mentre l'indegnità dall'Assemblea col voto favorevole della metà più uno dei Soci.
12. Gli Aderenti dell'Associazione sono coloro che prestano attività di volontariato attivo nella sede e nei reparti di reumatologia; essi sono coperti da assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività medesima come previsto dall'art. 4 della Legge 266/91.

Articolo 7 - Organi

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei Soci convocata in via ordinaria e in via straordinaria;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - e) il Collegio dei Probiviri.
 - f) il Comitato Scientifico

2. Tutte le cariche sono gratuite salvo rimborso spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'Associazione.

Articolo 8 - Assemblea Ordinaria

1. L'assemblea ordinaria dei Soci è convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o in seguito a delibera del Consiglio Direttivo e comunque almeno una volta all'anno.
2. La convocazione, con il relativo ordine del giorno, avviene mediante comunicazione scritta effettuata per posta elettronica, posta ordinaria, fax, altro valido mezzo e tramite il Notiziario ALOMAR, inviata almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
3. Partecipano all'Assemblea, con diritto di voto, i Soci fondatori ed ordinari in regola con la quota associativa. Non sono ammesse deleghe.
4. L'Assemblea Ordinaria delibera:
 - a. sul bilancio preventivo e consuntivo, entro 120 giorni dalla fine dell'esercizio precedente;
 - b. sulle direttive generali dell'Associazione;
 - c. sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori, il Collegio dei Probiviri, nonché il Comitato Scientifico;
 - d. su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in mancanza, nell'ordine, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano tra i presenti.
6. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, in caso di rinnovo delle cariche, due scrutatori.
7. Delle riunioni dell'Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
8. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli Associati.
9. In seconda convocazione, che può avvenire nello stesso giorno della prima, ma almeno un'ora dopo, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, purché sia approvata dalla maggioranza dei presenti.
10. Le deliberazioni approvate dall'Assemblea obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 9 - Assemblea Straordinaria

1. L'Assemblea Straordinaria delibera:
 - a. sulle modifiche all'Atto Costitutivo e dello Statuto, che devono essere proposte per iscritto.
 - b. sullo scioglimento dell'Associazione e conseguente devoluzione del patrimonio sociale.
2. L'Assemblea stessa, in prima convocazione, delibera con la presenza di almeno la metà degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che può avvenire nello stesso giorno della prima ma almeno un'ora dopo, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, purché sia approvata dalla maggioranza dei presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio devono essere prese con il voto favorevole di almeno tre/quarti degli associati.

Articolo 10 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da sette, nove o undici membri, a scelta dell'Assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è eletto dall'Assemblea dei Soci; i suoi membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di decesso di un Consigliere subentra in carica il primo dei non eletti.
3. Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente e un Vice Presidente.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. L'avviso di convocazione deve essere inviato otto giorni prima per fax o e-mail.
5. Il Consiglio Direttivo è ritenuto valido:
 - a) in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Consiglieri;
 - b) in seconda convocazione, che può avvenire nello stesso giorno della prima, ma almeno un'ora dopo, qualunque sia il numero dei Consiglieri.
6. Ogni componente il Consiglio Direttivo ha diritto ad un solo voto.
7. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
8. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta di presenti.
9. Al Consiglio Direttivo spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
10. Il Consiglio Direttivo è l'organo deliberativo dell'Associazione, redige e modifica il regolamento delle Sezioni, ratifica la costituzione delle Sezioni e dei Distaccamenti e ha facoltà di nominare le commissioni che, di volta in volta, si rendessero necessarie per un migliore e più spedito funzionamento dell'Associazione; nonché di nominare procuratori per determinati atti o per determinate categorie di atti.
11. Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto dal Segretario, su apposito libro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 11 - Il Presidente

1. Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, ha la firma e la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria, vigila che siano osservate le norme statutarie.
3. Il Presidente nomina il Segretario e il Tesoriere, i quali possono essere anche non Soci dell'Associazione nel qual caso partecipano al Consiglio Direttivo con parere consultivo.
4. In caso di dimissioni o di decesso, il nuovo Presidente è eletto dai membri del Consiglio Direttivo entro un mese dalla cessazione delle sue funzioni.
5. Il Presidente redige annualmente una relazione sull'attività dell'Associazione ed un bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Articolo 12 - L'Ufficio di Presidenza

1. L'ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e dal Tesoriere.
2. L' Ufficio di Presidenza si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ed è validamente costituito con un numero minimo di due membri.
3. Il Vice Presidente esercita le stesse funzioni del Presidente tutte le volte che questi ne sia impedito.
4. Qualora il Presidente fosse indisponibile permanentemente, il Vicepresidente lo sostituirà in ogni sua funzione fino alla convocazione del Consiglio Direttivo che eleggerà il nuovo Presidente.
5. Nel caso in cui fosse indisponibile permanentemente un altro membro dell'Ufficio di Presidenza, questi verrà sostituito al più presto da un nuovo eletto.
6. Il Segretario è responsabile:
 - a. dell'esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente e delle delibere del Consiglio Direttivo;
 - b. di redigere su appositi libri i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
7. Il Tesoriere
 - a. riceve e custodisce gli importi delle quote sociali, le elargizioni ed i versamenti vari;
 - b. provvede ai pagamenti previsti nel bilancio;
 - c. tiene l'amministrazione ordinaria dell'Associazione e predispone i dati per il bilancio di previsione e il consuntivo da fornire al Presidente per la redazione del rendiconto;
 - d. Può inoltre aprire conti correnti presso Istituti bancari e presso l'Amministrazione postale con tutte le facoltà di deposito, girata dei titoli ed emissione di assegni fino alla concorrenza della somma a disposizione sui predetti conti;
 - e. per le spese e obbligazioni non previste dal bilancio il pagamento sarà effettuato dopo aver sentito il Presidente.

Articolo 13 - Collegio dei Revisori

1. La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori costituito da tre membri, anche non Soci, eletti per tre anni dall'Assemblea e sono rieleggibili.
2. Il Collegio elegge nel proprio seno un Presidente iscritto all'Albo dei Collegio dei Revisori.
3. I Revisori debbono accertare la regolare tenuta della contabilità sociale nonché verificare la consistenza di cassa e l'esistenza dei beni di proprietà sociale e possono procedere in qualsiasi momento ed anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Articolo 14 - Collegio dei Proviviri

1. Il Collegio dei Proviviri ha la funzione di perseguire la bonaria composizione delle liti che dovessero insorgere tra i Soci.
2. E' composto da tre membri effettivi, anche non soci, di cui un Presidente.
3. I componenti il Collegio dei Proviviri sono eletti dall'Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Articolo 15 - Comitato Scientifico

1. E' composto da specialisti in reumatologia ed è proposto dal Consiglio Direttivo all'Assemblea Ordinaria.
2. Ha il compito di fornire il supporto tecnico specialistico al Consiglio Direttivo e di proporre iniziative scientifiche di aggiornamento
3. Dura in carica tre anni ed è rinnovabile.

Articolo 16 - Notiziario

1. Il Notiziario dell'ALOMAR è un periodico di vita associativa. E' iscritto all'Ufficio Stampa del Tribunale di Milano con numero 351

Articolo 17 - Sezioni

1. L'Associazione può aprire Sezioni e Gruppi per patologie nel territorio della Lombardia secondo quanto previsto dal Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea.

Articolo 18 - Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'Associazione e altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione.
2. Le convenzioni sono stipulate dal Presidente dell'ALOMAR quale suo legale rappresentante, copia di ogni convenzione è custodita a cura del Presidente presso la sede dell'associazione.

Articolo 19 - Scioglimento

1. Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea straordinaria dei Soci convocata con specifico ordine del giorno.
2. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 5, comma 4 della legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
3. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Articolo 20 - Controversie

1. Tutte le eventuali controversie tra Soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, con l'esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Probiviri.
2. Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Articolo 21 - Norme di riferimento

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

o o o o o o o o o o o o o o o o